

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 373 del 12 agosto 2005

Molluschicoltura: Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, articolo 4 - Classificazione di una zona di produzione molluschi bivalvi vivi; Sito Produttivo: allevamento a mare antistante lo Scanno di Palo (Valle di Ripiego). Specie: *Mytilus Galloprovincialis*; Ditta: Albamitili soc. Cooperativa a r.l.- Rosolina (RO) - Modifica.

[Veterinaria e zootecnia]

Il Presidente

PRESO ATTO che con propria Deliberazione del 2 agosto 2005, n. 2111, la Giunta Regionale ha adottato la classificazione dell'allevamento di mitili (*Mytilus Galloprovincialis*) sito a mare nella zona antistante lo Scanno di Palo (Valle di Ripiego), a favore della Ditta ALBAMITILI SOC. COOPERATIVA a r.l.- ROSOLINA (RO);

PRESO ATTO che da una verifica da parte della Direzione Regionale per la Prevenzione, competente in materia, si è evidenziato che per mero errore l'allevamento in questione è stato classificato di "Tipo B" (molluschi da destinare al consumo umano diretto previa depurazione in un centro di depurazione riconosciuto o previa stabulazione in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A) anziché di "Tipo A" (molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto);

PRESO ATTO che il refuso di cui al provvedimento della Giunta Regionale del Veneto del 2 agosto 2005 n.2111 obbliga a sottoporre i mitili ad un processo di depurazione prima del conferimento al consumo umano, non necessario per i molluschi bivalvi vivi classificati di "Tipo A";

CONSIDERATO che l'allevamento è stato sottoposto ad un piano di monitoraggio igienico-sanitario secondo le procedure regionali di classificazione delle zone di produzione molluschi bivalvi vivi, emanate dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione del 24 giugno 2003, n. 1874 e successivo Decreto Dirigenziale 1 aprile 2004, n.107;

CONSIDERATA la necessità di evitare che la Ditta si rivalga verso la Regione per le conseguenti ripercussioni economiche della situazione creatasi;

CONSIDERATO che la prossima seduta di Giunta Regionale è prevista non prima del 13 settembre 2005, si ravvisa la sussistenza dei presupposti richiesti dall' art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27, per procedere all'adozione in via d'urgenza del presente provvedimento;

decreta

1. di sostituire il dispositivo di cui al punto 1. della Delibera Regionale del 2 agosto 2005 n. 2111 nella parte che recita "di classificare, a favore della Ditta ALBAMITILI SOC.COOPERATIVA a r.l. - ROSOLINA (RO) con sede legale in Viale del Popolo, 61/1 ROSOLINA (RO), la zona di produzione di molluschi bivalvi vivi della specie *Mytilus Galloprovincialis*, di "Tipo B" (molluschi da destinare al consumo umano diretto previa depurazione in un centro di depurazione riconosciuto o previa stabulazione in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona "Tipo A")..." con il seguente nuovo testo: "di classificare, a favore della Ditta ALBAMITILI SOC.COOPERATIVA a r.l. - ROSOLINA (RO) con sede legale in Viale del Popolo, 61/1 ROSOLINA (RO), la zona di produzione di molluschi bivalvi vivi della specie *Mytilus Galloprovincialis*, di "Tipo A" (molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto)...";

2. di trasmettere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 10.12.1973 n. 27, il presente provvedimento alla prima seduta di Giunta Regionale per la necessaria ratifica.

Galan

(La Deliberazione della Giunta regionale n. 2111 del 2 agosto 2005, citata al punto 1 del dispositivo, e pubblicata a pag 205 del presente Bollettino, ndr)